ANNO V. — N. 40. Sabbato 5 Ottobre 1850

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione.— L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

STATUTO MUNICIPALE

di

BUJE.

(Continuazione e fine V. N. 38-39).

Capitolo 112. che si facci raggione ogni giorno d'arme Cavalli, e Alienati, et oppere.

" Ordiniamo, che ogni giorno, e ne giorni feriati per il Reggimento di Buje e si tenga raggione di arme, e cavalli, e de altri animali, del mangiar, e bevere, e di mercede diurna, salvo e risservato, che la prova delle cose predette si devi far ed admetter per Testii, e massimo nel fatto de Cavalli, et altri Anemali non ostante statuto alcuno alora di ciò volemo, e comandiamo, che se occorerà vendersi qualche cosa robbata, o cambiarsi publicam.te nella Piazza di Comun, ovvero avvanti la porta del Castello che il Compratore di tal robbe non sia tenuto a restituir la robba al padron della robba quantunque provasse, che la sua robba furtivam.te li sarà tolta a levate in altro modo non soddisfacesse integramente al Comprator il precio col quale havesse comprato la robba predetta. E se altrove, ovvero altrimenti comprarà qualche cosa robata, e questo legitimamente si potra provare, sia tenuto restituir quella robba a colui, a cui fosse robbata senza ricever alcun precio ma assolutamente.

Capitolo 113. delli guadagni delli Fratelli, cosi vivendo il Padre che nò, da porsi insieme.

" Comandiamo, che tutti li Fratelli, tutto quello, che acquisteranno stando con il Padre è in potestà d'esso, o doppo la morte del Padre, stando insieme purche non habino fatto la divisione de loro beni, et eccetto che della successione, ovvero legati, ovvero Dote di Moglie, debbino tutto communicar con li suoi Fratelli constituiti nella medesima potestà al tempo dell'aquisto, morto il Padre. Eccetto li Fratelli che se portano in pubblico malamente, e dicemo che il Padre in tutto il tempo della sua vita habbi l'usofrutto; ell'medemo dicemo del avo et bisavo in quelle cose, che haveranno acquistate li Nepoti, e Pronepoti.

Capitolo 114. delli obligati, o alienanti alla robba d'altri.

" Niuno per l'avenir habbi l'ardir di alienar, obligar, ovvero in qualche altro modo dar, donar, ovvero vender a comun, ovvero diviso, con carta, ovvero senza carta, qualche cosa immobile d'altri, o che fosse d'altri, o ad alcun altro prima obligata, o data in pegno, sotto lire dodici de picc. E di più sia tenuto a dar subito e consignar altro sufficente pegno a colui, che avesse defraudatto, et ingannato, sino all'integra soddisfazione di quel creditor; e se haverà pegnorato, o venduto, o datto ad alcun altro la cosa mobil aliena, ovvero prima d'altri obbligata, o impegnata, paghi al comun soldi cento de picc., e restituisca quel pegno sufficiente al Patron subito che sarà ricercato avvanti la raggion.

Capitolo 115. che la prova del pagamento e confessione del debito non si facci se non per pubblico Instrumento.

" Parimenti dicemo, che essendo pubblico e notorio che nelle cause civili ogni giorno si producono falsi Testii e contro la verità, a provar il pagamento del debite, o di altre cose, et a oviar alle falsità, e malitie che si cometono, statuimo che del pagamento, ovvero confessione del debito, ovvero liberation, ovvero statation, o datione in pagamento o restitutione d'alcun debito o de cose del qual debito o cosa sarà instromento, precetto, o sentenza, laudo, ovvero Testamento ovvero altra scrittura publica, non si possi far o admetter se non per pub.co Instromento o per confession della parte in Giudizio fatta o alla presenza di un Arbitratore o per scrittura privata, alla quale di raggione si deve prestar fede, o per la restituzione dell'Instrumento del debito inciso. E se altrimenti la prova sara fatta, o admessa, non vagli ne di quello si facci nessun processo. E le cose predette habbino luoco in tutte le obbligationi pecuniarie e de cose mobili, precetti, sententie, e altre scritture publiche, et private fatte e che si faranno. Nelle cose veramente immobili, delle quali, è l'Instromento precetto, sentenza laudo, o Testamento, o scrittura publica, ogni volta che si farà la prova de fine, ovvero rifutazione, transatione, liberatione, e patto de non domandar più altra ovvero della datione in pagamento o restituzione, non si possi far se non per pubblico Instrumento. Parimenti è dichiarato appertamente, che li Testii non siino accettati dal Reggimento di Buje, ne pregiudichi alla parte nel fatto della proprietà, e dominio di alcuna cosa immobile, se non il fatto, se alcuno volesse provar di haver posseduto, o aver posseder qualche cosa im-

mobile, et non alcuna promissione a patto di restituzione, o rifutation, o di alcuna datione, o vendita, o alienation.

Capitolo 116. che la prova del Testimonio non vagli da quaranta soldi in sù contro li morti.

" Parimenti volemo, et ordiniamo a schiffar la falsità, e falsi Testii, che ogni giorno si prodducono contro li morti, che niuna obbligazione pecuniaria, ovvero di alcuna altra cosa, o di fatto che possi la somma, il numero, la quantità il valor, o stima de quaranta soldi de picc. e de li in sù non si possi provar per Testii contro li morti, se non per pubblico Instromento, ovvero altra scrittura pubblica alla quale di raggione si deve prestar fede, salvo che nelle Cause civili, e criminali si possino produr, et accettar Testii per qualche malefitio, et in tutti li altri negotii de comun di Buje, e anco nelli mercati fatti, e che si faranno delle cose vitali da pagar incontinente il precio, che haverà promesso al Venditor, nelli quali mercati fatti anco senza termine, sia fatto raggion espressamente per il Reggimento di Buje di giorno in giorno, et ora in ora, come parerà al Reggimento non ostante le ferie in detti Mercati.

Capitolo 117. di quelli che hanno la robba comune con alcuno.

" Statuimo et ordiniamo, che se alcuno haverà qualche cosa comune con alcun, mobile, o imobile, e non vorrà star in comunanza il Reg.to di Buje sia tenuto comandar a quelli che hanno la detta robba commune, che tra loro dividono comunemente per quelle parti per le quali si dovra dividere nel tempo che sara statuito ad arbitrio del Reg.to, il quale devi dar, et assegnar de quindici giorni al più; e se in questo non si potranno accordar all'ora il Reg.to di Buje, sia tenuto comandare alli Stimad.i di Comun, che dividano la detta robba tra le parti predette legalmente fedelmente e senza fraude e habbi li detti Stimadori per la fatica, e mercede loro, soldi quattro de picc. per ogni marca del valor, e stima della robba, o robbe, ove si dividono dalle dette parti, il quale salario, o mercede l'inobediente e contumace sia tenuto a parar.

Capitolo 118. de compromessi da farsi da persone congionte litiganti.

" Ogni volta che sara lite civile tra il Padre e i Figlio, o tra il figlio e Madre, o figli, et e converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, cosi de cose mobili che immobili, ordiniamo, che il Reg.to di Buje debbi, e sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di essi diferenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come parerà ad esso Reg.to. E se tali arbitri o arbitratori non potessero esser daccordo a sententiar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje sia tenuto, e debbi dar un altro arbitro, et arbitratore presso quelli, che non fossero concordi, il quale con quelli, arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose che saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi Arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza, e si debbino osservar da esse parti. Eccetto che delle cose sentenziate, e e delle carte de debiti a stenti alcuno a compromettersi in alcuno delle cose predette intendendo, che quelli che saranno Tutori ovvero tutrici, o curatori di alcuno o de alcuni pupilli, o pupille o adulti non siano astretti contro il suo volere a compromettersi.

Capitolo 119. delle ragion che s' ha da far alle fraternità, e procuratori delle Chiese.

" Statuimo, che alle Fraternità delle Chiese del distretto di Buje, o Gastaldi, e Procuratori, si debba far, et render ragion per il Reg.to di Buje espressamente, et sumariamente senza strepito, e figura di Giuditio secondo il tenor, e continenza de Statuti, o matricole di essa Fraternità, per la quale, e per il cui nome si tratterà e domanderà di qualunque persona, dalla quale per il Gastaldo, Procurator, ovvero Canevari di essa Chiesa, si domanderà qualche cosa, purchè li statuti, ovvero Matricole di essa Fraternità non siino contro la forma, di essa Fraternità non siino contro la forma, et ordine de Statuti di Buje. E per il Reg.to si stia, e credi al detto di esso Gastaldo, Procurator ovvero Canevaro, che ricerca dalla quantita e robba, la quale e le quali domanderà tanto se non havese carta Instrumento, quanto se l'havesse, li debitori di essa Chiesa, ovvero Fraternità, e contro quelli li quali esso Gastaldo, ovvero Canevaro, o Procurator vorra domandar per nome, e parte dessa Chiesa, ovvero Fraternità, non ostante alcune Ferie, salvo che se paresse al Reg.to, che qualche ano de detti Gastaldi Procuratori, e Canevari domandasse dolosam.te iniquamente e fraudolentemente, e con malizia, che in quel caso il Reg.to di Buje possi differir, et inquirir, e saper la verita delli altri Fratelli di essa fraternità. Et il medemo diremo di tutti li legati de Testamenti, affitto, et entratte, et altri modi a dette Chiese, e Fraternità lasciate, non ostante alcune ferie, come è detto di sopra.

Capitolo 120. del vino datto a vender nella taverna.

" Qualunque venderà vino d'altri nella Taverna, datogli a vendere, sia tenuto pagar intier.te al Patron del vicino il preccio di esso vino, che li sara tenuto per occasione di essa vendita, o locatione fra otto giorni doppo la vendita di quelle, sotto pena di soldi cento de picc. da esser applicata al Comun; E non habbi ardir di vender, ovvero metter altro vino a vender nella Taverna se prima non havera venduto vino nella Taverna sotto la penna predetta. Et il Reg.to di Buje sia tenuto fra magg.e espres.te delle cose predette de giorno in giorno a richiesta dell'Attore, passati li detti otto giorni se per esso tavernaro non sara interamente soddisfatte al Attor, non ostante alcun Statuto, e non ostante nelle cose predette alcune Ferie. E di quelli, che bevono il vino in credenza per le Taverne, si debba

far un Comandamento ad essi, che bevono per il Reg.to paghino sin al terzo giorno al Taverniero quello, che haveranno speso per le sue Taverne sotto pena di soldi cinque de picc. E se non pagheranno li facci un Comand.to che non si partino dalli confini da esserli all'ora datti per il Regimento sotto pena de soldi cento de picc. E se alcuno rompesse, verri, et alcuni vasi de taverniero, paghi al Comun soldi dieci de picc. e soddisfi il danno nel doppio al taverniero.

Capitolo 121. del debito fatto in Buje da esser pagato.

"Qualunque nel Castello di Buje, o nel distretto fara qualche mercato, o debito, possi esser convenuto per esso debito, e debbi esser astretto a pagar qui in Buje e sia tenuto pagar esso debito, remota ogni prescrittione del Foro.

Capitolo 122. delle alienazioni delle cose communi tra Congionti.

"Statuimo, che ogni volta che alcuno hà robba commune immobile con alcun suo Fratello, Sorella Zio, e Nepote, o altro parente, e vorra alienar la sua parte, sia tenuto a ricercar il congionto suo, con il qualle ha la robba commune, si vorra comprar quelle et aspetar quindici giorni doppoche sarà ricevuto. E se il ricercato Congionto, o più vorra accettar la robba predetta, e comprar per pretio competente, il qual pretio competente dicemo esse quello, che haveranno statuito tre propinque, o più propinqui di esse alienate, e compratore, o tre delli migliori Amici ovvero vicini delli predetti congionti, sia tenuto colui, che vuol vender, vender al tutto a quel suo Congionto a quel pretio predetto et a niun altro, che come e premesso, se non al suo congionto, o congionti, e se alienerà ad alcun altro oltre la detta forma, ipso jure non vagli. E se li ricercati congionti consorti rinuncieranno di voler comprar, o taceranno e non daranno la risposta al termine antedetto, all'hora sia lecito a quello vender a ciascun altro, et alienar, la qual alienatione fatta, non possi li detti ricercati, o ricercato ricuperar la detta robba alienata per ragion di patrimonio, o propinquità. E se alcun minore vorrà comperar la robba comune al suo Congionto, si ricerchi questo prima, che non possi alienar, se prima non havera fatto la detta alienatione, et a quella haveranno acconsentito li maggiori e più suoi, almeno duoi, li quali sia di buona fama vita, e conditione.

Capitolo 123. de por alcuno al suplizio per grande ferita.

"Se alcuno fosse percosso e ferito di grande ed enorme ferita, cosi di giorno che di notte, e tal maleficio non si potrà provar, che il Reg.to di Buje di volontà e licenza del Consiglio, e non altrimenti habbi licenza e potestà di por al suplicio quello, ovvero spetti che di esso maleficio saranno incolpati per trovar la verità di tal maleficio.

Capitolo 124. di quelli che domandano grazia delle Condanne in Consiglio.

"Non sia lecito ad alcuna persona condannata, e la qualle è obbligata al comun per condanne di Buje domandar perdono, grazia, o indulgenza alcuna a perdonarli in parti o in tutta, nè ad alcun altro per l'altro, od altri condannati in alcuna condanna sotto pena di lire dieci di picc., possi non dimeno domandar grazia di pagar a qualche termine se così presto non potesse pagar, che li sia fatta, piacendo al Regimento e conseglio, considerate le condizioni delle persone condannate e la possibilità di quelle.

Capitolo 125. di quelli che tengono porci o porche in Buje.

"Per l'avenire niun cittadino, ovvero abitante in Buje habbi ardir di tener porci in Buje, se non serrati, et in tal modo, che non faccino fastidio, o sporchezzi in comun, o in diviso, dove quelli tenniranno sotto pena di soldi dieci de picc. per ogni volta, che saranno accusati. Delle porche veramente niuno ardisca di tenerle nel Castello sotto pena di lire cinque de picc. salvo che la porca fosse castratta, la quale sia condition de porchi, ut supra.

Capitolo 126. di quelli che cadono in qualche pena della comunità.

"Statuimo et ordiniamo che se qualche persona incorerà in qualche pena della comunità, che la comunità si possi intrometter nei beni di tal persona condannata, e quelli beni far vender et incantar dal Comandadore tre Domeniche, e si facci la prochiama sopra la piazza del comun, come si costuma sotto la forma di giorni trentauno. Essi beni non saranno ricuperatti per il Patron, o qualche suo propinquo avanti il termine predetto, all'hora essi beni siano propri della comunità, e che la comunita possi disporre di essi beni come di beni suoi propri.

Capitolo 127. della vendita che s' ha di far per il comandador delle cose mobile et imobili al incanto.

"Parimenti volemo, che quando l'uffizial venderà qualche pegno, che potrà portar sopra di se, si prochiami li giorni feriali e non feriali, tre volte per il Castello solamente, un giorno, et il terzo giorno consegnerà il pegno a quello che haverà compratto; e che il padron della robba possa scoder sino al terzo giorno. Ma se il pegno mobile cioè animalli, vasi, e d'altri, li quali non potrà portar adosso, e sopra di se, sia, si prochiami tre giorni festivi e tre notte per il Castello, e la terza volta si consegna al comprator, e il Patron della robba possi scoder fino al terzo giorno. Et se la comunità di Buje facesse vender qualche cosa imobile si prochiami tre giorni festivi per il Castello ed il terzo giorno della proclama si consegni al comprator e il patron della robba la possi scoder al comprator della robba, ovvero il

suo propinquo se vorrà. E se la comunità facesse vender qualche cosa mobile, si proclami come sopra.

Capitolo 128. che il Marito e la Moglie veduando habbino solamente il letto col piumazzo.

" Statuimo, et ordiniamo, che così il Marito, che la Moglie, il quale, o la quale de cetero, resterano vedova in Buje, et distretto, debbi havere solamente de beni lor comuni, un letto col piumazzo coltra, e Lenzuoli, se nel tempo della morte di alcun d'essi jugali, haverannohavuto il letto nonostante nessuna consuetudine sinora osservata, la quale consuetudine era tale, che il marito morta la sua Moglie, haveva li Cavalli, e le Arme, et le Moglie morto il Marito haveva le sue vesti, e Gioje, la quale mala et iniqua consuetudine in niun modo tenghi, e vogli, ne possi de cetero osservarsi anzi sia in tutto, e totalmente rivocato.

Capitolo 129. che ogni persona si possi cittar per il Comandador di Comun.

" Volemo, et ordiniamo che ogni persona si possi citar così maschio, che femina in persona, e se li comandi per official de Comun, che venga, e comparisca a risponder in ragion avanti il Reg.to a quello che la farà cittar dovunque si ritrovasse tal persona la quale si citterà di giorno che di notte e non sia di recesso nella Cittation dire al cittato la causa, per la quale ora che è citato. E se quel citato non verrà al termine ordinatogli paghi al Comun soldi quattro de picc., e se la seconda volta sara cittato personalmente, e non venirà, paghi al comun altri quattro soldi, e possi quel tale doi volte cittato esser sentenziato fino alla suma de lire cinque de picc. Quel veramente che la terza volta sarà cittato in ragion, e sarà contumace, possi esser sentenziato, condannato de qualunque somma de danari, e de qualunque facoltà de beni e cose mobili e stabili alla volontà del ricercante, come al Reg.to di Buje parerà esser giunto.

Capitolo 130. delle Ferie che si devono osservar.

" Et ordiniamo sopra le Ferie, che s' hanno da osservar quindici giorni avanti, e quindici doppo la Festa della Natività del Signor Giesù Christo, e tanti altri avvanti la Festa della Resurezione del medesimo, et tanti doppo, et otto giorni avanti la Festa di San Pietro Apostolo del mese di Giugno, et otto doppo. Similmente della Festa di S. Maria del Mese di Agosto sino alla Festa di San Michiel del Mese di Settembre si abbi per Ferie. Eccetto che in ogni tempo ciascuno possi dimandar il premio della sua fatica, e l'affitto della casa e si facci raggione di vinti soldi, e de ogni altra cosa Mobile da vinti soldi ovvero de lì in giù.

Capitolo 131. delli beni de debitori, che si hanno da stimar.

" A soddisfar alli Creditori delli beni de suoi debitori secondo l' antica consuetudine nostra fin hora osservata; Statuimo, et ordiniamo, che li Stimatori di comun siano tenuti, e debbono fedelmente e remota ogni malizia, e fraude primo stimar tanto delli beni immobili e poi delli mobili delli debitori quanti soddisfecero al pagamento delli crediti. E se saranno beni imobili e stimati, li creditori siano tenuti pigliar quelli in pagamento de suoi debitori, per vigor della stima fatta di essi beni per li detti Stimatori. Ma se tali beni stimati saranno beni stabili sia tenuto il Canceliero di Comun nel primo giorno di Domenica all' hora seguente la mattina delhora delle messe, manifestar publicamente, e stridar la detta stima sopra la Piazza di Buje nel Luogo solito per il Comandador di Comun, ad alta voce dando termine al debitor di cui saranno essi beni, che fra 31 giorno immediate seguenti possi recuperar essi suoi beni immobili come di sopra, e soddisfarà il suo creditore il che se non farà li detti suoi beni stabili stimati, e proclamati sieno liberamente dei suoi Creditori et a quelli debbino in tutto rimanere, senza ogni eccetione. E delli predetti beni il Com. di Comun debbi far a essi creditori un pubblico et autentico Instrumento a maggior fermezza.

Capitolo 132. delli danni, datti delli lavorieri con li animali.

" Similmente statuimo et ordiniamo, che qualunque parsona, la quale farà danno nei lavorieri, e possessioni d'alcuno con bovi, cavalli, asini, pecore, o altri animali di qual si voglia sorte, uno ovvero più, sarà accusato, pagar debbi per nome di pena lire 3 di picc. delle quali habbi la accusata soldi 20, e soldi vinti al patron della possessione, et altri soldi vinti al Comun di Buje, niente di meno il dannificator paghi tutto il danno al patiente secondo le relation delli stimadori de Comun, e sia creduta al giuramento de l' accusator.

Capitolo 133. chi debba tenir feno e paglia in Buje.

" Niuna persona habbi l'ardir di tener fieno e paglia in Buje o qualche altro strame in qualche casa o luoghi, più di cinque fassi di Comun, sotto pena de lire 4 de picc. senza remissione per ognun, che contrafarà, e per ogni volta la mettà delle quali sia dell' accusatore.

Capitolo 134. delle pensioni delle case.

" Vuolemo et ordiniamo che ognuno, che havera casa in affito, sia tenuto, e debbi pagar l'affito di quella casa a se affitata, cioe la mettà quindici giorni doppo che la haverà cominciato quella casa e l'altra mettà otto giorni avanti l'uscita al fin del termine sotto pena de lire 4 de picc. delle quali l'affitatore paghi la mettà, e di queste cose si facci raggione sumaria ogni giorno et in ogni tempo non ostante ferie.

Capitolo 135. di quelli che son tenuti far le guardie, et altre fationi.

" Parimenti volemo, che ognuno, che ha stanza e

habitazione in Buje, sia tenuto se sarà vicino cittadino o habitante in Buje, sia tenuto far le guardie, colte, e tutte le fationi della terra di Buje, ogni volta, e quante volte li tocara per la sua torno, così di giorno che di notte, e cosi se sara fuori di Buje, che in Buje. E quel medemmo dicemo, che le Donne Vedove, o non Vedove, non maritate, che habbitano da per se, che hanno Fratello o Figliuollo ogni volta, che li tocarà come di sopra. E anco sia tenuta a tutte le altre colte, impositioni, e angarie di Comun, pecuniare, reali per la sua rata, siccome li altri Cittadini e habitanti di Buje.

Capitolo 136. di quelli, che rifiutano la vicinanza di Buje.

"Se alcun rifiuterà la vicinanza di Buje paghi al comun lire vinticinque de picc. in continente senza remissione, e sia tenuto uscir et partirsi dalla Terra di Buje e distretto con tutti li suoi beni mobili fra otto giorni seguenti sotto la detta pena, e con tutto ciò e obbedisca alla raggion delle, come sta per quello.

Capitolo 137. delli Nodari, che debbino far istromenti in pubblica forma.

"Parimenti volemo, che ogni Nodaro, farà qualche Instromento di qualunque conditione, cioè di vendita, di donatione, di permutatione, d'intromissione, di stimaria di debito, di Soceda et simili, sia tenuto di far in pubblica forma li Testamenti et Inventari, quindici giorni doppo la Compilatione, sotto pena di soldi vinti de picc. a presentar quel Instromento a quello, ovvero a quelli a cui, ovvero alli quali toccarà ovvero haverà ordinato che si facci. E quello, ovvero quelli sieno tenuti scoder fra tre giorni, fatta la presentazione sotto la detta pena dei soldi vinti de picc. ut supra.

Fine.

RIEMPITURA.

Il Sig. Francesco Obizzi ebbe a riconoscere nel Castello di Reifenberg, Contea di Gorizia, un cippo sepolcrale, sul quale a bei caratteri quadrati stà incisa memoria funebre di una Matteia Polla, dal lato un'anfora, dall'altro qualcosa che la muratura non permette di riconoscere. La leggenda è

D · M
MATTEIAE · C · F
POLLAE
VIXIT · ANN · LII
FORTVNATA
LIB

Voci udite, farebbero venuta questa lapida da Napoli, e poggerebbe la credenza, la condizione dei proprietari di quel Castello, i Conti Lantieri. Le dubbiezze potrebbero venir tolte onninamente col riconoscere la qualità della pietra, la quale se non è marmo greco, di che è a dubitarsi, deve essere delle cave del Carso prossimo a Reifenberg o di quelle di Sestiana, o di quelle di Medea. La presenza di monumenti dei tempi romani in quelle parti non è cosa rara. Su quel Carso vedemmo buon tratto di strada antica, per più che due mila tese tra Juvanigrad e Sutta, la quale è precisamente nella direzione come dal Timavo si tirasse una linea a Reifenberg; altro tratto in altra direzione vedemmo presso Vouzigrad diretta a S. Daniele; S. Daniele e Reifenberg ambedue passaggi propizî per recarsi nella vale del Vipacco, ambedue luoghi disposti a modo da conchiuderne con certezza che sieno stati abitati in antico.

In Voucigrad che dicono anche Gradina, dura tuttora inscrizione, altra maggiore e decorata ve ne è in Goriansca; altra vidimo ridotta a Frommen presso la chiesa di Sutta con nome pretto romano, base di monumento funebre colle lettere che segnano la trasmissione della Tomba agli eredi; vidimo in S. Daniele, vidimo anche traccie di Castellierii; non è senza probabilità il credere che la grande via da Aquileja a Lubiana, passasse per Reifenberg per giungere appiedi delle Alpi ad Aidussina per traversare il Nanos direttamente da questo luogo a Planina.

La comparsa di leggenda in Reifemberg non dee quindi destare meraviglia, che anzi può dirsi con tutta ragione che i monumenti romani sono frequenti sul Carso; in S. Pelagio ne vidimo di sommamente interessanti.

L'insieme della leggenda non ripugna alle condizioni antiche di questa regione. Matteia Polla sarebbe stata persona di razza celtica, che adottò gli usi romani; il nome di Polla comparisce in altre inscrizioni romane, e se il nome di Matteia è nuovo, ve ne hanno altri di simili; e di liberti e schiavi di persone celtiche vi hanno frequenti esempi.

Ci venne detto che Reifenberg fosse stato dei Templari, e che vi durino i segni del loro ordine: sarebbe bell'opera il rilevarli.

ANTICHITA' DI SALONA

È uscita per le stampe del Lloyd l'opera del *D.r Francesco Carrara* di Spalato = **Topografia e Scavi di Salona,** un volume in ottavo di pag. 172, con tavole.

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. Redattore **Dr. Handler,**